

Publicato il 16/07/2021

**N. 00721/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00951/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 951 del 2021, proposto dal Sig. -  
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Prandelli, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e  
Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC  
da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Via della Guastalla, 6,  
presso la sede dell'Avvocatura comunale;

A.L.E.R. Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non  
costituita in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS-entrambi non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Casa datato 14 aprile 2021, che disponeva la cancellazione della domanda del ricorrente dalle graduatorie del Comune di Milano e di ALER Milano e per l'adozione di ogni conseguente statuizione ai fini del reintegro del ricorrente nella propria situazione giuridica soggettiva, con conseguente eventuale assegnazione dell'alloggio qualora lo stesso avesse ricoperto posizione utile in graduatoria.

Il tutto previa – se del caso – remissione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 lett. b) della L. reg. Lombardia n. 16 del 2016, attesa la violazione dell'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe - al richiedente che non dispone di formale residenza anagrafica in un Comune lombardo, nonostante sia provato che ivi, da anni ha il suo centro di interessi (affettivo e/o economico) - la partecipazione al bando di assegnazione di alloggio popolare ed ai relativi servizi di assistenza sociale. Conseguentemente, sospendere il procedimento e rimettere alla Corte Costituzionale la relativa questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato e procuratore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76 ed al Decreto Presidente del

Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Premesso che:

- il ricorso non risulta regolarmente notificato ai due controinteressati individuati dalla parte ricorrente, in quanto le relative relate danno atto dell'irreperibilità del Sig. -OMISSIS- e dell'avvenuto trasferimento del Sig. -OMISSIS-;
- la notifica ai controinteressati dovrà dunque essere rinnovata, a cura della parte ricorrente, entro e non oltre il 10 settembre 2021;

Atteso, inoltre, che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di cancellazione da tutte le graduatorie ALER e del Comune di Milano dirette all'assegnazione di alloggi e.r.p.;
- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto al ricorrente nelle suddette graduatorie, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;
- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;
- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto inoltre necessario, ai fini del decidere, acquisire:

- una specifica e documentata relazione dell'Amministrazione comunale che dia conto di tutte le fasi e della conclusione del procedimento avviato con la domanda di residenza proposta dal Sig. -OMISSIS- al Comune di Milano;
- la documentazione, che dovrà essere depositata dalla parte ricorrente, attestante la data di apertura e cessazione dell'impresa da esso condotta dal 2017 in poi, la sede della stessa e gli eventuali trasferimenti;

Ritenuto altresì:

- di assegnare alle parti, per i suddetti adempimenti istruttori, il termine perentorio del 30 settembre 2021;
- di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 20 ottobre 2021;
- di stabilire che la decisione sulla spese della fase cautelare verrà demandata al provvedimento con il quale la stessa sarà definita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

- ordina la rinnovazione della notifica ai controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, entro il termine perentorio del 10 settembre 2021;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi esposte;
- assegna alle parti il termine del 30 settembre 2021 per assolvere agli incombenzi istruttori indicati in motivazione;
- fissa, per la prosecuzione e definizione della fase cautelare, anche relativamente alle spese, la camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente stesso.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44, convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Katiuscia Papi**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.